



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14 GENNAIO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 gennaio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.21 della Società A.S.D. SAN COSTANTINO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica dell'allenatore NICOLINO Mario fino al 20/2/2014, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 30/6/2014, squalifica del calciatore COMERCI Roberto fino al 20/1/2014, squalifica del calciatore VENTRICE Tonino per CINQUE gare, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante assistita dal suo legale e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

la reclamante propone ricorso avverso la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato i comportamenti tenuti da propri tesserati (calciatori ed allenatore) nel corso della gara ASD San Costantino - Real Serra del 17.11.2013.

Il reclamo si fonda sostanzialmente sulla considerazione che tutti i fatti imputati non siano accaduti e che l'arbitro abbia redatto il rapporto in modo quanto mai approssimativo, non avendo la possibilità, nell'immediatezza dei fatti, di poter riconoscere con dovuta certezza i responsabili.

La società ASD San Costantino in ricorso prosegue nelle confutazioni affermando che il "giudice di prime cure nell'esaminare il referto stilato dal direttore di gara ha omesso di valutare le varie incongruenze che emergono dal referto stesso".

Nella seduta del 10 gennaio 2014 l'arbitro, convocato a chiarimenti, ha riferito di essere certo dell'identità e delle responsabilità dei tesserati per come riportato in rapporto.

Ritiene questa Commissione Disciplinare Territoriale, pertanto, che il direttore di gara abbia redatto il rapporto con assoluta accuratezza, precisione e dovizia di particolari, fornendo, quindi, una narrazione che non si presta ad alcuna riserva relativamente allo sviluppo logico-argomentativo.

Il giudice di prime cure, al pari, tenendo in debita considerazione gli elementi fornitigli, ha commisurato le sanzioni ai fatti in modo non criticabile.

Per tale ragioni la Commissione ritiene le sanzioni assolutamente congrue, in particolare con riferimento a quella più grave irrogata al sig. Nicolino Antonio che ha, senza ombra di dubbio, colpito l'arbitro con un calcio allo stinco.

Per tale ragione il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n.22 del Sig.BARILARI Sergio (tesserato della Società A.S.D. San Costantino Calabro)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica fino al 30/6/2015).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante assistito dal suo legale e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

il reclamante impugna la squalifica irrogatagli in primo grado per aver colpito l'arbitro con un violento calcio alla coscia sinistra provocandogli una contusione come da certificato medico in atti.

Il reclamante sostiene che le circostanze in cui l'episodio si sarebbe verificato, avrebbe indotto in errore l'arbitro.

Invero il Barilari, sostituito nel corso della gara, sarebbe entrato in campo al momento dei disordini scoppiati al 35' del secondo tempo per difendere l'arbitro ed anche il padre presente sul campo di gioco dal tentativo di aggressione.

L'arbitro, convocato a chiarimenti nella seduta del 10 gennaio 2014, ha ribadito di avere assoluta certezza dei fatti riportati in rapporto.

Il Direttore di gara ha rimarcato di aver riconosciuto il Barilari anche perché al momento dell'aggressione indossava ancora i calzoncini di gara che recavano stampigliato il numero 5 in colore giallo.

Ha inoltre riferito che dopo averlo colpito è stato allontanato a spintoni dal capitano che lo ha aiutato a guadagnare gli spogliatoi.

Appare, tuttavia, conforme a giustizia, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria anche documentale relativa agli atti arbitrali, ridurre la sanzione fino a tutto il 31 dicembre 2014.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al Sig. BARILARI Sergio a tutto il 31 DICEMBRE 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

RECLAMO n.34 della Società A.S.D. CAMPIONI

avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 81 del 24.12.2013 (annullamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Campioni dell'8.12.2013 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti della società Geppino Netti).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera con cui la Commissione Disciplinare Territoriale ha disposto l'annullamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti – Campioni dell'8.12.2013 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti della società Geppino Netti.

Il ricorso è palesemente inammissibile non potendosi impugnare un reclamo della Commissione Disciplinare Territoriale davanti allo stesso organismo che, tra l'altro, è Organo di secondo e ultimo grado di giudizio nella materia di cui si controverte (art. 44 C.G.S.).

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.35 del Sig.STRANGIS Antonio (tesserato della Soc.A.S.D.Real Savutano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.29 del 12.12.2013 (squalifica fino al 30/4/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal supplemento di rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Real Savutano - A.S.D. Polisportiva Belmonte del 07.12.2013, risulta che, al termine della gara, il direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori del Real Savutano, uno dei quali, Strangis Antonio, tentava di colpirlo con due schiaffi, non riuscendovi in quanto il direttore di gara riusciva ad allontanarsi. Successivamente lo stesso calciatore si avvicinava nuovamente all'arbitro e gli rivolgeva pesanti minacce, bagnandolo con un getto d'acqua contenuto in una borraccia.

Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti in questione, ha squalificato il calciatore suddetto fino al 30/04/2014 (v. C.U. n.29 del 12/12/2013 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

Il reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo di aver solamente protestato verbalmente senza aver mai tentato di colpire l'arbitro, affermando, inoltre, che il getto d'acqua non era indirizzato all'ufficiale di gara ma "in aria in un gesto di stizza".

I fatti contestati al reclamante, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica, tenuto conto della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore STRANGIS Antonio fino a tutto il 31 MARZO 2014 e la restituzione della tassa.

RECLAMO nr.36 del Sig.MAZZEI Andrea (tesserato della Società Pol. Caraffa)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 19.12.2013 (squalifica fino al 15/3/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara Polisportiva Caraffa - U.S.D. Molè 1999 del 14.12.2013, risulta che, al 23° del II tempo, il calciatore della Pol. Caraffa, Mazzei Andrea, veniva espulso per avere proferito nei confronti del direttore di gara espressioni offensive e minacciose, non condividendo una decisione arbitrale; il Mazzei, inoltre, tentava di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi poiché veniva trattenuto ed allontanato dal capitano della propria squadra.

Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore di che trattasi fino al 15/03/2014 (v. C.U. n.30 del 19/12/2013 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

Il reclamante sebbene ammetta di aver "utilizzato espressioni non consone" nei confronti dell'arbitro e di avere meritato quindi l'espulsione comminatagli, nega decisamente di avere tentato di colpirlo e di essere stato trattenuto dal proprio capitano.

Tuttavia, i fatti contestati al calciatore Mazzei Andrea, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione irrogata al calciatore, in considerazione del fatto che nel caso in esame non si ravvisano gli estremi del tentativo di aggressione.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore MAZZEI Andrea fino a tutto il 15 FEBBRAIO 2014 e la restituzione della tassa.

RECLAMO nr.37 della società A.S.D. DON BOSCO JACURSO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 19.12.2013 (squalifica calciatore CORDUA Massimiliano fino al 14/4/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del calciatore Cordua Massimiliano per i fatti ascritti (comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro al quale ha cercato più volte di avvicinarsi, trattenuto dai compagni che lo hanno bloccato anche quando ha cercato di scagliare una pietra contro l'autovettura del direttore di gara), negando con decisione che il Cordua si sia reso responsabile dei fatti addebitategli.

I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere, difatti, posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

Va, tuttavia, rappresentato come gli stessi, per come narrati in rapporto, non integrino gli estremi del tentativo di aggressione né delle minacce per cui la sanzione va rimodulata riducendola a tutto il 31 gennaio 2014.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione a tutto il 31 GENNAIO 2014 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.38 della Società U.S.D. CARRAO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale nr.27 del 12.12.2013 (squalifica del calciatore OLIVADESE Gabriele fino al 14/5/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, quanto segue:

- l'arbitro della gara A.Q. Real Fondo Gesù – U.S.D. Carrao del 17.11.2013, nel rapporto a sua firma, ha dichiarato che a fine gara, negli spogliatoi, un calciatore della U.S.D. Carrao, non riconosciuto "per la confusione venutasi a creare in quel momento", gli tirava contro con violenza una scarpa da calcio, senza colpirlo;
- il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato il capitano della società Carrao, Murfone Maurizio, fino al 14/05/2014, in base al disposto di cui all'art.3, comma 2, del C.G.S. (C.U. n.22 del 21/11/2013 della Delegazione Provinciale di Crotona);
- avverso la suddetta decisione, la U.S.D. Carrao ha proposto reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, indicando quale effettivo responsabile del gesto in questione il proprio calciatore Olivadese Gabriele e chiedendo la conseguenziale revoca della squalifica irrogata al Murfone;
- l'adita Commissione, alla luce della suddetta dichiarazione, ha proceduto, ai sensi dell'art.3, l cpv., del C.G.S., alla revoca della squalifica inflitta al capitano Murfone Maurizio, disponendo, contestualmente, la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Olivadese Gabriele (C.U. n.73 dell'11/12/2013 del Comitato Regionale Calabria e C.U. n.27 del 12/12/2013 della Delegazione Provinciale di Crotona);
- il Giudice di prime cure, prendendo atto della predetta decisione, ha squalificato il calciatore Olivadese Gabriele fino al 14/05/2014 (C.U. n.27 del 12/12/2013 della Delegazione Provinciale di Crotona).

La U.S.D. Carrao ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo una riduzione della sanzione e sostenendo che Olivadese avrebbe "istintivamente" lanciato una scarpa "non all'indirizzo dell'arbitro, ma alla rinfusa".

Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver ribadito il valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S.), ritiene di dover ridurre la sanzione irrogata in primo grado;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, dispone di:

ridurre la squalifica inflitta al calciatore OLIVADESE Gabriele fino a tutto il 31 MARZO 2014;

accreditarne la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.39 della società A.S.D. REAL SAVUTANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.32 del 2.1.2014 (squalifica calciatore VOLPE Vincenzo fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore ANZANI Ciliberti Giovansimone fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore MOLINARO Umberto fino al 18/4/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 3 febbraio 2014;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 3 FEBBRAIO 2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi